Nella causa 22-75,

BERTHOLD KÜSTER, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bertrange (Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue de Glacis, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, con sede in Lussemburgo, rappresentato dal segretario generale, sig. Hans Nord, in qualità d'agente, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, côte d'Eich, Lussemburgo,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento del concorso interno A/50 relativo ad un posto di capodivisione presso la direzione generale «commissioni e delegazioni interparlamentari»,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori: R. Monaco, presidente di sezione; A. M. Donner e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Con bando n . A/50 del 30 settembre 1974 il Parlamento europeo indiceva un concorso interno ad un posto di capodivisione (grado A 3) presso la direzione generale «commissioni e delegazioni interparlamentari». In precedenza, ed esattamente il 12 marzo 1974, era stato pubblicato per tale incarico un avviso di posto vacante, contro cui il Küster aveva proposto un ricorso (n. 79-74) respinto dalla Corte il 19 giugno 1975.

Al pari dell'avviso di posto vacante n. 1509, il bando di concorso n. A/50, pubblicato in tutte le lingue ufficiali delle Comunità, contemplava, fra i titoli e le conoscenze richiesti, la «conoscenza approfondita, per ragioni pratiche, della lingua inglese».

Con lettera 18 ottobre 1974 il Küster presentava reclamo contro l'apertura del concorso, cui s'era nondimeno iscritto.

Rimasto senza esito il reclamo, l'interessato proponeva, il 19 febbraio 1975, il presente ricorso.

Con istanza allegata al ricorso egli chiedeva inoltre la sospensione del concorso finché la Corte di giustizia non si fosse pronunziata sulla controversia. L'istanza veniva respinta dal presidente della prima sezione con ordinanza 25 febbraio 1975.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«— Dichiarare che il presente ricorso è stato proposto ritualmente ed entro il termine ed è quindi ricevibile.
— ammettere l'offerta di prova del ricorrente, ribadita nei mezzi svolti.

Nel merito
— dichiarare che il presente ricorso è fondato per i motivi invocati e pertanto dichiarare illegittimo il bando di concorso interno A/50 e annullare detto concorso a tutti gli effetti.
— dichiarare che detto annullamento comporta quello di tutto il procedimento che ne è eventualmente scaturito, e che non è opponibile al ricorrente.
— porre le spese del giudizio a carico della controparte.»

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

«— prendere atto che, per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, il convenuto si rimette all'apprezzamento discrezionale della Corte;
— per quanto attiene al merito, respingere il ricorso;
— statuire sulle spese secondo le norme di rito.»

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il *ricorrente* afferma che, nel bandire il concorso interno A/50, l'autorità investita del potere di nomina ha trascurato le possibilità di promozione effettivamente esistenti, dal momento che il ricorrente, per ammissione stessa dei suoi superiori, possedeva i requisiti per essere promosso. La vera ragione per cui è stato bandito il concorso va ricercata nell'intenzione di riservare il posto vacante ad una persona di nazionalità inglese, e ciò in contrasto con gli artt. 7, 29, n. 1, lett. a), e 45, nonchè con l'art. 27, 3° comma, dello statuto, in base al quale «nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

Si è perciò in presenza d'un vizio di sviamento di potere, come è dimostrato sia dall'affermazione del segretario generale, il quale ha dichiarato che il posto era riservato ad un cittadino inglese (il ricorrente offre al riguardo prove testimoniali), sia dai criteri di valutazione previsti dal bando di concorso per quanto riguarda, in special modo, i titoli, le prove orali sulla «natura delle funzioni» e le «conoscenze linguistiche». Il sistema di selezione appare infatti congegnato in modo tale da favorire i candidati di lingua inglese.

Il *convenuto*, che aveva dapprima eccepito l'irricevibilità del ricorso, ha rinunciato, nella controreplica, a far valere detta eccezione, tenuto conto della sentenza pronunziata nel frattempo dalla Corte il 19 giugno 1975 nella causa 79-74 (Küster contro Parlamento europeo).

Circa il merito della controversia, il convenuto, dopo aver negato che esista un «diritto alla promozione», osserva che il bando di concorso, pur esigendo la conoscenza approfondita della lingua inglese, non richiedeva che il candidato fosse di madrelingua inglese o padroneggiasse tale lingua altrettanto bene quanto la propria. Si aggiunga che la condizione controversa rispondeva ad esigenze pratiche inerenti al lavoro delle commissioni parlamentari. Lungi dal costituire un «mezzo dissimulato» per favorire una determinata nazionalità, essa era esclusivamente motivata dall'interesse del servizio.

Il convenuto s'oppone inoltre all'offerta di prova per testimoni fatta dal ricorrente. Esso contesta che il segretario generale abbia mai rilasciato la dichiarazione attribuitagli ed aggiunge che, in ogni caso, gli scopi perseguiti dalle istituzioni vanno individuati in base agli atti formali delle medesime, non già in base ad affermazioni di questo o di quel funzionario.

Il *ricorrente* replica che i dipendenti hanno, se non un diritto, almeno una «aspettativa» alla promozione. Il rispetto di tale aspettativa impone che, quando si applica l'art. 29, n. 1, dello statuto, l'esame ivi previsto sia effettuato con la massima cura, tenendo nel debito conto gli interessi di tutti i candidati. Ci si può inoltre giustamente domandare se i candidati che possiedono i requisiti per la promozione non dovrebbero in caso di concorso interno, se non proprio essere preferiti agli altri concorrenti, almeno ottenere un punteggio adeguato.

D'altra parte, la fattispecie considerata nella causa 79-74 non corrisponde a quella ora in esame: nel primo caso si trattava infatti di formare un «pool» di capidivisione; nel caso del concorso n. A/50 si tratta invece di coprire un singolo posto.

Il ricorrente osserva infine che, secondo l'opinione di alti funzionari dell'istituzione, non è contemplato nell'attuale organigramma un posto che possa ancora essere occupato da una persona di nazionalità tedesca. È così che, contrariamente a quanto previsto ed imposto dall'art. 45, si è trascurato di effettuare lo scrutinio per merito comparativo.

Nella controreplica il *convenuto* osserva che il ricorrente ha, alla fine, implicitamente rinunciato al mezzo di gravame concernente il requisito della conoscenza approfondita della lingua inglese. Detta rinuncia, che appare motivata dai principi enunciati dalla Corte con la sentenza n. 79-74 del 19 giugno 1975, non è tuttavia stata formulata espressamente, ragion per cui il convenuto si vede costretto a mantener ferme le proprie conclusioni in merito al mezzo cui essa si riferisce.

Per quanto riguarda poi l'asserita violazione dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto, vale per essa la soluzione negativa adottata dalla Corte con la sentenza n. 23-74 del 12 marzo 1975. La fattispecie oggetto di tale pronunzia è infatti identica a quella ora in esame. Il ricorrente ha bensì fatto notare che il concorso impugnato nel procedimento n. 23-74 interessava la nomina di cinque capidivisione, mentre il concorso di cui attualmente si discute è stato bandito per un singolo posto, ma la differenza appare senza importanza se si considera che le condizioni di nomina fissate dallo statuto devono in ogni caso essere rispettate.

Affrontando, per ultimo, il mezzo relativo allo sviamento di potere, il convenuto ricorda che il ricorrente è risultato fra gli idonei nel concorso n. A/50 e precisa che il candidato prescelto in esito a tale concorso non è di nazionalità inglese.

IV — Fase orale del procedimento

Le parti sono state sentite nell'udienza del 9 ottobre 1975.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1975.

In diritto

1 Con ricorso presentato il 19 febbraio 1975, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale, il ricorrente chiede alla Corte di annullare il silenzio-rifiuto opposto dal Parlamento europeo al suo reclamo del 18 ottobre 1974 e, conseguentemente, di annullare il concorso interno n. A/50, bandito il 30 settembre 1974 per la nomina di un capodivisione (grado A/3) presso la direzione generale «commissioni e delegazioni interparlamentari».

2/4 A sostegno della propria domanda, il ricorrente argomenta che il concorso è viziato, in quanto l'autorità che ha il potere di nomina lo ha bandito senza peraltro poter dimostrare di aver adempiuto le formalità previste dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto L'art. 29 dello statuto stabilisce, in effetti, che l'autorità che ha il potere di nomina non può bandire un concorso interno (n. 1, lett. b) se non dopo aver constatato l'impossibilità di provvedere al posto vacante mediante promozione o trasferimento interno. Poichè il ricorrente possedeva, come avevano riconosciuto i suoi stessi superiori gerarchici, i requisiti per la promozione al posto vacante ed aveva presentato la propria candidatura a tale posto, non si potrebbe, a suo avviso, fornire la prova che l'autorità interessata abbia rispettato il disposto dell'art. 29, con la conseguenza che la decisione di bandire un concorso interno sarebbe illegittima.

5 Qualora i dipendenti promovibili o trasferibili siano più d'uno, l'autorità che ha il potere di nomina può ritenere opportuna, nell'interesse del servizio ed a garanzia di scelte imparziali, l'effettuazione d'un concorso interno.

6 Secondo il ricorrente, il vice di un funzionario il cui posto sia divenuto vacante, potrebbe vantare, ove risulti dal fascicolo personale che egli possiede i requisiti per occupare il suddetto posto, un vero e proprio «diritto di successione».

7 Tanto l'interesse del servizio quanto l'esigenza di tutelare i diritti degli altri dipendenti vietano di accettare una simile conclusione.

8 La circostanza che il concorso controverso sia stato bandito per un solo posto, e non per una pluralità di posti, è irrilevante.

9 Il primo mezzo va perciò respinto.

10/12 Il ricorrente sostiene inoltre che la clausola del bando di concorso, con cui «si richiede, per ragioni pratiche, la conoscenza approfondita della lingua inglese», non è stata posta nell'interesse del servizio, bensì per evitare di dire espressamente che il posto era riservato e persone di una certa nazionalità. In appoggio al suddetto mezzo, il ricorrente osserva, fra l'altro, che il punteggio previsto nel bando di concorso per la prova orale di «lingue» lascia intendere l'importanza determinante attribuita alla lingua inglese, la cui concoscenza approfindita figura fra i requisiti per un'eventuale nomina. Il bando di concorso impugnato violerebbe perciò l'art. 27, ultimo comma, dello statuto, secondo il quale «nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

13 Si deve qui osservare che, sebbene lo statuto proibisca di riservare un posto ai cittadini di un determinato Stato membro, l'autorità che ha il potere di nomina può, ciononostante, far dipendere la propria scelta dal possesso di specifiche conoscenze linguistiche richieste nell'interesse del servizio.

14 Nel caso in questione, la particolare natura dei compiti attribuiti alle segreterie delle commissioni parlamentari, incaricate d'assistere i membri delle commissioni durante lo svolgimento dei lavori, può giustificare una scelta fondata, fra l'altro, sulla conoscenza approfondita d'una delle lingue nazionali in cui s'esprimono i suddetti membri, provenienti dai parlamenti nazionali.

15 Più in particolare, la scelta di una persona che conosca bene l'inglese può rispondere alle esigenze di servizio che sono sorte con l'adesione dei nuovi Stati membri.

16 Dalle memorie delle parti e dalla discussione orale della causa non è emerso alcun elemento, il quale consenta di retenere che la conoscenza approfondita della lingua inglese non fosse richiesta dalla natura e dalle attribuzioni del posto vacante, né dalle esigenze del servizio.

17 D'altra parte, nel porre il requisito controverso, il bando di concorso impugnato non intendeva esigere una conoscenza così profonda dell'inglese quale possono avere solo le persone di madrelingua inglese. Il riferimento alle ra-

gioni pratiche», con cui si giustifica tale requisito, lascia infatti chiaramente comprendere che si esige soltanto un livello di conoscenza corrispondente alle effettive necessità del servizio.

18/19 Si aggiunga che, essendo richiesti anche altri «titoli e conoscenze», la conoscenza approfondita della lingua inglese non costituiva l'unico criterio determinante nella scelta del candidato da nominare al posto in questione. Al contrario, dal bando di concorso impugnato si desume che la scelta dipendeva dalla presa in considerazione di vari fattori, essi pure determinati dalle esigenze di servizio, e che, di conseguenza, l'autorità che ha il potere di nomina era tenuta ad esaminare tutti i suddetti fattori.

20/21 Poichè anche il mezzo di cui sopra risulta infondato, il ricorso va respinto.

Sulle spese

22/24 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

R. Monaco A. M. Donner A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 ottobre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della prima sezione

R. Monaco